SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 febbraio 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. **23.**

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Sitta Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso, anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sitta Monica, nata il 20 aprile 1974 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro» conseguito in data 24 aprile 1999 presso la «Escola Superior de Quimica» di San Paolo (Brasile) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetùra e Agronomia do Estado de Sao Paulo» dall 11 luglio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sitta Monica, nata il 20 aprile 1974 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto ricoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1. impianti industriali meccanici;
2. sistemi elettrici per l'energia.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

03A01657

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2003.

Rettifica al decreto 4 dicembre 2002 concernente la revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoprol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la richiesta di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Endoprol» presentata dalla ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a.;

Visto il D.D. n. 800.5/R.M.41/D101 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Endoprol», nel quale è stata erroneamente indicata, tra le altre, la confezione identificata dal numero A.I.C. 028638031: «1 fiala 2 mg/2 ml» anziché «10 capsule 5 mg»;

Ritenuto di dover rettificare il suddetto decreto;

Decreta:

A rettifica del D.D. n. 800.5/R.M.41/D101 del 4 dicembre 2002 la descrizione della specialità medicinale ENDOPROL identificata dal numero A.I.C. 028638031 è modificata come segue:

«10 capsule 5 mg» invece di «1 fiala 2 mg/2 ml».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01772

DECRETO 10 febbraio 2003.

Rettifica al decreto 17 gennaio 2003 concernente la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta di revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dicloreum» presentata dalla ditta Alfa Wassermann S.p.a.;

Visto il D.D. n. 800.5/R.S.L.488-99.M.236/D5 del 17 gennaio 2003 relativo alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dicloreum» nella confezione «Tissugel 10 plasters 180 mg», erroneamente identificata dal numero di A.I.C. 0245150153 anziché 024515153;

Ritenuto di dover rettificare il suddetto decreto;

Decreta:

A rettifica del D.D. n. 800.5/R.S.L.488-99.M.236/D5 del 17 gennaio 2003 il numero di A.I.C. della specialità medicinale DICLOREUM «Tissugel 10 plasters 180 mg» è modificato come segue:

A.I.C. 024515153 invece di A.I.C. 0245150153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01778

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 gennaio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Sud, in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 aprile 1995, con cui la Fidia Sud S.p.a. con sede in Catania è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Riccardo Gallo;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 15 luglio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 20 dicembre 2002 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al piano di riparto finale, bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Fidia Sud S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Fidia Sud S.p.a.:

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Fidia Sud S.p.a., con sede in Catania.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Fidia Sud S.p.a. compresa la cancellazione della società dal registro dalle imprese e la chiusura della partita I.V.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A01651

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 52/03 del 18 gennaio 2003 e prot. n. 52/03 del 28 gennaio 2003 con le quali la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Trieste nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 gennaio 2003, preso atto «dell'imprevedibile inutilizzabilità del server del locale sistema informatico che ha reso impossibile la normale ergazione di tutti i servizi.»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per i giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 6 febbraio 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A01835

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2003.

Sospensione dell'esecuzione dell'atto n. 233063 del 23 gennaio 2003, di revoca dell'affidamento in concessione alla Seal S.p.a. del Servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo e dell'atto n. 233194 del 23 gennaio 2003 di nomina della S.R.T. S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per tale ambito territoriale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Sospensione dell'esecuzione degli atti n. 233063 e n. 233194 del 23 gennaio 2003.

1.1 È sospesa l'esecuzione dell'atto prot. n. 233063/2002 del 23 gennaio 2003, che ha disposto la revoca del decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1994, prot. n. I/2/1513/94, con il quale la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici per la provincia di Viterbo è stata affidata alla Seal S.p.a.

1.2 È sospesa l'esecuzione dell'atto prot. n. 233194/2002 del 23 gennaio 2003, con il quale la S.R.T. S.p.a. è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Viterbo.

1.3 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con l'atto del direttore dell'Agenzia n. 233063 del 23 gennaio, è stato revocato il provvedimento di affidamento in concessione alla Seal S.p.a. del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Contestualmente, con l'atto n. 233194, è stata disposta la nomina della S.R.T. S.p.a., in qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nel citato ambito di Viterbo.

In data 5 febbraio 2003, a seguito del ricorso e della contestuale istanza di sospensione presentati contro tali atti dalla Seal S.p.a., il presidente del tribunale amministrativo del Lazio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ha emesso il decreto n. 593/03, con il quale ha disposto la sospensione dell'efficacia dei predetti atti impugnati.

In ottemperanza di tale decreto, si procede, pertanto, alla sospensione dell'esecuzione dei citati provvedimenti.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Provvedimento di revoca dell'affidamento alla Seal S.p.a. della concessione del servizio della riscossione per la provincia di Viterbo:

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 233063 del 23 gennaio 2003.

Provvedimento di nomina della S.R.T. S.p.a. in qualità di commissario governativo:

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 233194 del 23 gennaio 2003.

Disposizioni relative all'adozione di misure cautelari provvisorie:

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (art. 21, comma 7).

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore: FERRARA

03A01770

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 10 gennaio 2003, dalle ore 8 alle ore 12,30, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio del P.R.A. e assistenza bollo di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 10 gennaio 2003, dalle ore 8 alle ore 12,30 a causa di assemblea del personale dipendente, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 44 del 13 gennaio 2003 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 13 gennaio 2003, prot. n. 29, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in pari data, protocollata dalla scrivente D.R.U. il 15 gennaio 2003, prot. n. 803.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28; decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 febbraio 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A01779

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 febbraio 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 27 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1118/I.R. del 22 novembre 2001 per il tramite dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21894 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33569 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39760 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 570 del 23 gennaio 2003 con la quale l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 1/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 563 anziché 2;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 2/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 564 anziché 3;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 5/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 602 anziché 6;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 13/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 614 anziché 14;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 17/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 530 anziché 18;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 25/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 683 anziché 27;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 26/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 572 anziché 28;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 27/B - partita n. 26101 foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 596 anziché 29;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 28/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 575 anziché 30;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 30/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 551 anziché 32;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 32/B - partita n. 26101 subalterno 34 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 191 anziché 1 e dalla particella n. 183 anziché 2002;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 33/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 545 anziché 35;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 36/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 578 anziché 38;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 37/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 599 anziché 39;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dall'int. 39/40 C anziché dall'int. 39/C e dal subalterno 541 anziché 43;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dall'int. C/ 40/*bis* anziché dall'int. 40/C e dal subalterno 621 anziché 44;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 44/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 667 anziché 47;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 45/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 535 anziché 48;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 46/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 677 anziché 49;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 5l/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 588 anziché 55;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 59/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 514 anziché 62;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 51 - int. 71/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 183 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 636 anziché 74;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 2/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 595 anziché 3;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 4/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 532 anziché 5;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 9/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 670 anziché 10;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - partita n. 26101 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dall'int. 10 anziché 100, dal foglio n. 191 anziché 1, dalla particella n. 182 anziché 2000 e dal subalterno 671 anziché 11;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 12/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 526 anziché 13;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 17/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 673 anziché 18;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 22/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 600 anziché 23;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 25/B - partita n. 26101 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 191 anziché 1, dalla particella n. 182 anziché 2000 e dal subalterno 515 anziché 26;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 34/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 663 anziché 35;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 38/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 615 anziché 39;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 39/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 609 anziché 40;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 42/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 577 anziché 43;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 43/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 642 anziché 44;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 45/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 568 anziché 46;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 49/C partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 592 anziché 50;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 51/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 645 anziché 52;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 55/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 544 anziché 56;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 60/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 538 anziché 61;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 62/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 621 anziché 63;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 63/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 687 anziché 64;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Arbe n. 55 - int. 70/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 182 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 681 anziché 71.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore: SPITZ

03A01771

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 3 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità dell'ufficio provinciale di Torino. (Determinazione n. 24/D/03).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del

5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Torino in data 21 gennaio 2003, prot. n. 39504, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Torino 1 e Torino 2;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa del trasloco nella nuova sede di Strada della Berlia n. 20 - Collegno (Torino);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 gennaio 2003, prot. n. 104/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

i giorni 13-14-15-16-17-18 gennaio 2003.

Regione Piemonte: Servizio pubblicità immobiliare di Torino 1 e Torino 2 dell'ufficio provinciale di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore compartimentale: MAGGIO

03A01533

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n. **7**.

Patto di stabilità interno per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Alle Province

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Ai collegi dei revisori dei conti delle province e dei comuni con popol. superiore a 5.000 abitanti

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direz. centr. finanza locale

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione enti locali

A. EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 SUL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER IL 2002.

La legge finanziaria per l'anno 2003 ha apportato diverse modifiche alle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, previsto dall'art. 24 della legge n. 448 del 2001 come modificato dall'art. 3 della legge n. 75 del 2002.

In particolare, con l'art. 29, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata soppressa la parte del comma 9 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 in cui è prevista una sanzione (riduzione dei trasferimenti statali) a carico di quelle province e di quei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo di cui al comma 4 dello stesso art. 24 e, cioè, il rispetto del limite di crescita del 6 per cento dei pagamenti correnti 2002 (al netto delle voci espressamente previste dalla normativa) rispetto ai corrispondenti pagamenti del 2000.

Al tempo stesso, così come avvenuto con la legge finanziaria 2002 per il «patto» 2001, è stata introdotta (art. 34 della legge finanziaria 2003) una sanzione in materia di limitazioni alle assunzioni di personale per quegli enti locali, soggetti alle regole del «patto», che nel corso del 2002 non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dall'art. 24 della legge n. 448 del 2001.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del «patto» per l'anno 2002 hanno previsto il raggiungimento di tre obiettivi:

il saldo finanziario per l'anno 2002, determinato in termini di cassa, non può essere superiore al corrispondente saldo per l'anno 2000 incrementato del 2,5 per cento;

gli impegni e i pagamenti per spese correnti (al netto delle voci espressamente previste dalla normativa) dell'anno 2002 non possono essere superiori alle corrispondenti spese dell'anno 2000 incrementati del 6 per cento.

Pertanto, l'ente deve procedere alla verifica del raggiungimento di ciascuno dei tre obiettivi.

Per effettuare tale controllo, si suggerisce agli enti (compresi i comuni con popolazione tra 5.000 e 60.000 abitanti) l'utilizzo degli schemi predisposti, ai fini del monitoraggio del «patto», per le province (modello 2) e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (modello 3) allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2002 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002): detti schemi individuano le voci e i criteri di calcolo che, secondo la normativa vigente per il «patto» 2002, determinano il saldo finanziario, gli impegni e i pagamenti che devono essere presi in considerazione ai fini del riscontro degli obiettivi.

In caso di riscontro positivo sui tre predetti obiettivi, l'ente autocertifica — così come previsto nel citato art. 34 della legge finanziaria 2003 secondo modalità individuate nell'ambito della propria autonomia — il rispetto delle disposizioni relative al «patto» per l'anno 2002.

B. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Com'è noto, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stabilito le regole inerenti il rispetto del «patto» per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2003-2005.

In merito il legislatore, nel dare continuità all'azione di risanamento posta in essere negli ultimi anni, ha rivisto i criteri legati all'evoluzione del disavanzo finanziario (che in questa sede verrà denominato «saldo finanziario», data la possibilità di assumere valori positivi e negativi) modificando in parte l'impostazione seguita nel 2002, in cui erano anche previsti vincoli alla crescita, rispetto al 2000, degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti per il 2002.

Le maggiori innovazioni legislative riguardano:

la definizione e il sistema di calcolo del saldo finanziario diversi per le province (art. 29, commi 4 e 5) e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 29, commi 6 e 7);

gli effetti finanziari sugli esercizi 2004 e 2005 (art. 29, commi 10, 11 e 12);

il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 29, comma 13);

le limitazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi (art. 29, comma 15);

la programmazione trimestrale dei flussi finanziari (art. 29, comma 17).

Come già sopra segnalato, la norma ha previsto, per la prima volta rispetto al passato, una diversa impostazione tra province e comuni, derivata dalla necessità di consentire alle sole province la detraibilità dalle spese correnti delle spese sostenute per modifiche legislative; spese che incidono in misura rilevante sui bilanci di tali enti.

Pertanto, in questa sede verranno esaminate separatamente le regole del «patto» per le province e per i comuni.

Si segnala, inoltre, che saranno di seguito fornite le indicazioni necessarie all'attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati, rinviando per ciò che in questa sede non è precisato a quanto già disposto dagli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi in applicazione della precedente normativa, la cui consultazione è possibile sul sito Internet http://www.tesoro.it/web/docu indici/Area Normativa/patto stabilita int a.htm

C. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE PROVINCE PER L'ANNO 2003.

Per le province, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo di migliorare il saldo finanziario dell'esercizio 2003 del 7 per cento rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio 2001.

C.1. *Le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.*

Il comma 4 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2003. Tali parametri devono essere utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo già introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 2001 e migliorarlo nella misura del 7 per cento. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sarà necessario procedere nel seguente modo.

C.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.

Come disposto dal comma 5 dell'art. 29, il saldo finanziario rilevante ai fini del «patto» è quello computato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Pertanto, ciascuna provincia provvederà a ricalcolare il saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'art. 29, comma 5, e non ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono diversi, così come diverse sono le detrazioni da apportare alle entrate e alle spese.

La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:

per la gestione di competenza, si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni di competenza dell'esercizio 2001, come risultano dal rendiconto della provincia (o in mancanza di tale documento dai partitari dell'ente);

per la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel 2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;

per una descrizione delle voci di entrata e di spesa, che determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato nell'allegato *D1* alla presente circolare.

C.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.

Il saldo programmatico 2003:

per le province con saldo finanziario 2001 negativo, deve essere pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1) migliorato (e quindi ridotto) del 7 per cento (es.: saldo finanziario 2001 = -100; saldo programmatico 2003 = -93);

per le province con saldo finanziario 2001 positivo, deve essere pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1) migliorato (e quindi aumentato) del 7 per cento (es.: saldo finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 = +107).

Nel calcolo del saldo finanziario per l'anno 2003, le province potranno portare in detrazione dalle spese correnti i rimborsi eseguiti nel corso dello stesso 2003 (sia come impegni che come pagamenti), in applicazione dell'art. 31, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (rimborsi per personale ATA, ecc.).

Per maggiore chiarezza, nell'allegato *A* alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dalle province per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2003.

D. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI PER L'ANNO 2003.

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo di un saldo finanziario dell'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo dell'esercizio 2001.

D.1. *Le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.*

L'art. 29, comma 6, della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2003. Tali parametri dovranno essere utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo già introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 2001, che costituisce il limite per l'anno 2003. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sarà necessario procedere nel seguente modo.

D.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.

Come disposto dal comma 7 dell'art. 29, il saldo finanziario rilevante ai fini del «patto» è quello computato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Pertanto, ciascun comune provvederà a ricalcolare il saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'art. 29, comma 7, e non ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono diversi, così come diverse sono le detrazioni da apportare alle entrate e alle spese.

La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:

per la gestione di competenza, si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni dell'esercizio 2001, come risultano dal rendiconto del comune (o in mancanza di tale documento dai partitari dell'ente);

per la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel 2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;

per una descrizione delle voci di entrata e di spesa, che determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato nell'allegato *D1* alla presente circolare.

D.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.

Il saldo programmatico 2003:

per i comuni con saldo finanziario 2001 negativo, non può essere superiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1) registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = -100; saldo programmatico 2003 uguale od inferiore a -100);

per i comuni con saldo finanziario 2001 positivo, non può essere inferiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1) registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 superiore od uguale a + 100).

Per maggiore chiarezza, nell'allegato *B* alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dai comuni per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2003.

E. CHIARIMENTI VALIDI PER PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

E.1. *I riflessi delle regole del «patto» sulle previsioni di bilancio.*

Come per lo scorso anno, le regole del «patto» 2003 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2003 (redatto in termini di competenza), le regole del «patto» di stabilità interno non possono che incidere indirettamente.

Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che il «patto» produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso che non appare realistica un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.

E.2. *La continuità della manovra negli anni 2004 e 2005.*

E.2.1. Il patto di stabilità interno per l'anno 2004.

Per garantire continuità all'azione di risanamento dei conti pubblici, l'art. 29 attribuisce valenza triennale alla manovra relativa al «patto» di stabilità interno; in particolare, il comma 10 prevede che il saldo finanziario per l'anno 2004 non può essere superiore a quello del 2003, determinato come previsto dai precedenti punti, incrementato del tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004 indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria (pari all'1,3 per cento).

In tali considerazioni:

per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato per l'anno 2004 non oltre l'1,3 per cento (es.: saldo finanziario 2003 = +100; saldo finanziario 2004 non inferiore a + 98,7);

per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere non oltre l'1,3 per cento (es.: saldo finanziario 2003 = -100; saldo finanziario 2004 non superiore a - 101,3).

Per maggiore chiarezza, negli allegati *A* (per le province) e *B* (per i comuni) alla presente circolare, sono rappresentati schemi esemplificativi delle modalità di determinazione del saldo finanziario programmatico per l'anno 2004.

E.2.2. Il patto di stabilità interno per l'anno 2005.

Un sistema a regime di regole per il «patto» è stato previsto, con criteri innovativi, a decorrere dal 2005 (art. 29, commi 11 e 12); il saldo finanziario dovrà essere calcolato quale differenza tra le entrate finali (al netto dei trasferimenti pubblici) e le spese finali (al netto delle operazioni finanziarie). Pertanto, il saldo finanziario programmatico per l'anno 2005 deve essere determinato, sia per la gestione di competenza (differenza tra accertamenti e impegni) che per la gestione di cassa (differenza tra riscossioni e pagamenti totali), prendendo a riferimento il saldo finanziario 2003 (ricalcolato secondo i criteri previsti dal comma 11 dell'art. 29) aumentato o diminuito del 7,8 per cento a seconda che tale saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.

Per maggiore chiarezza, nell'allegato *C* alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa che ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve prendere in considerazione per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2005. Nell'allegato *D*2 alla presente circolare, è chiarito il contenuto di quelle voci che nel prospetto *C* si differenziano rispetto agli anni precedenti.

E.3. *Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.*

Ai fini del monitoraggio del «patto» per l'anno 2003, il comma 13 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede che le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso comma 13, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'ISTAT.

E.4. *Le limitazioni a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi.*

Il comma 15 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede per gli enti che non hanno rispettato i vincoli sul «patto» per l'anno 2003:

il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento;

il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti;

l'obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi.

Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi, per cui relativamente al «patto» del 2003, le sanzioni si applicano nell'anno 2004, e così via.

E.5. *La comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi annuali.*

Il comma 16 dell'art. 29 assegna al collegio dei revisori dei conti il compito di verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, del conseguimento degli obiettivi annuali del «patto» ed, in caso di mancato rispetto, l'onere di informarne il Ministero dell'interno. Direttive ai collegi verranno in proposito successivamente fornite dal Ministero dell'interno.

E.6. *La programmazione trimestrale dei flussi finanziari e i relativi adempimenti.*

E.6.1. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.

Il comma 17 dell'art. 29 stabilisce nella gestione del «patto», la programmazione finanziaria trimestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario di cassa.

Invero, il legislatore ha introdotto, seppur limitatamente alle voci che determinano il saldo finanziario, la programmazione trimestrale dei flussi di cassa dell'obiettivo annuale. Tale programmazione deve tener conto delle riscossioni e dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente, potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei vari trimestri di riferimento.

È di tutta evidenza che il saldo finanziario annuale è la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e, quindi, immodificabile; gli obiettivi trimestrali di detto saldo sono, invece, frutto di previsioni e di andamenti che, nel corso dell'anno, potrebbero essere addirittura di segno opposto all'obiettivo annuale.

Si consideri, ad esempio, che in presenza di un disavanzo finanziario di cassa annuale, l'obiettivo trimestrale al 31 marzo potrebbe essere positivo in quanto risultante da pagamenti quantitativamente limitati dalla più contenuta attività amministrativa dell'ente all'inizio dell'esercizio (es.: applicazione dell'esercizio provvisorio, approntamento delle convenzioni che troveranno applicazione durante l'anno, retribuzioni che difficilmente scontano rinnovi contrattuali o nuovi incentivi, ecc.) e da incassi rilevanti per il bilancio dell'ente dovuti, principalmente, alla concentrazione nel primo trimestre dell'anno della riscossione di alcuni importanti tributi locali (ICI, ecc.).

L'ente — dopo aver definito, secondo i criteri dell'art. 29 e le indicazioni sopra esposte, l'importo dell'obiettivo programmatico per l'intero anno 2003 del saldo finanziario di cassa — effettuerà, entro il mese di febbraio, le previsioni trimestrali cumulate (a tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre) coerenti con l'obiettivo annuale.

In considerazione che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, si ritiene che il termine (febbraio 2003) per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate in questione possa coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio.

Al collegio dei revisori dei conti dell'ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario in termini di cassa.

Nel corso dell'esercizio, l'ente può rettificare i propri obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con l'obiettivo annuale da parte del collegio dei revisori dei conti, devono essere ritrasmessi secondo le stesse modalità descritte al successivo punto E.6.2.

Allo stesso collegio è rimessa, altresì, la verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, del rispetto dell'obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, la comunicazione all'ente e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato, secondo la medesima prassi di cui al successivo punto E.6.2.

Il mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale determina automaticamente per l'ente la limitazione — sino al momento in cui lo scostamento tra l'obiettivo trimestrale programmatico e quello realizzato non sia stato riassorbito — ad effettuare pagamenti per il complesso delle spese correnti entro l'ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell'anno 2001.

Se a seguito di eventi finanziari significativi non dipendenti dalla propria gestione (es.: accredito dei tributi effettuato con ritardo da parte del concessionario), l'ente non abbia rispettato l'obiettivo trimestrale il responsabile del servizio finanziario deve predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo del collegio dei revisori dei conti, in cui viene evidenziata tale circostanza. Ove lo scostamento conseguente all'evento finanziario non venga riassorbito nel trimestre successivo troverà comunque applicazione la prevista limitazione dei pagamenti correnti.

E.6.2. *Gli adempimenti di trasmissione.*

Dopo la valutazione di coerenza del collegio, gli obiettivi trimestrali e quello annuale (secondo il prospetto di cui all'allegato *E* alla presente circolare) devono essere comunicati entro il 30 aprile 2003:

dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);

dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

F. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Il comma 18 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede una specifica normativa per gli enti locali di quelle regioni a statuto speciale e province autonome che, in base ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione, hanno competenza primaria in materia di finanza locale.

F.1. *Enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

Per le province ed i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regole per il «patto» sono definite dalle stesse autonomie speciali.

Tuttavia, qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo a definire dette regole, agli enti locali dei rispettivi territori si applicano le regole sul «patto» previste dall'art. 29 della legge finanziaria del 2003, valide per gli altri enti locali del territorio nazionale.

Relativamente al monitoraggio previsto dal comma 13 dello stesso art. 29, si ritiene che si possano verificare due possibilità:

I. la regione o la provincia autonoma stabilisce entro il 31 marzo le regole per il «patto» a cui devono attenersi i propri enti locali: in questo caso, si ritiene opportuno che — ai soli fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale — questo ufficio venga a conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal primo periodo del comma 18), degli andamenti trimestrali del «patto»;

II. la regione o la provincia autonoma non stabilisce entro il 31 marzo le regole per il «patto» a cui devono attenersi i propri enti locali: in questo caso, si ritiene che i predetti enti locali siano soggetti alle regole del monitoraggio, così come definite dal comma 18, in quanto soggetti alla normativa del «patto» definita dall'art. 29 per il restante territorio nazionale.

F.2. *Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna.*

Per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti delle regioni Sicilia e Sardegna (regioni in cui non è stata ancora attuata la normativa statutaria) si applicano le regole per il «patto» previste dall'art. 29 della legge finanziaria 2003 e, relativamente al monitoraggio e alla programmazione dei flussi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16 e 17 dello stesso art. 29.

G. ULTERIORI CHIARIMENTI.

G.1. *Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno.*

Il comma 1 dell'art. 29 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del «patto» per il 2003 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il «patto», si applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2003, quella al 31 dicembre 2001).

G.2. *Monitoraggio ed informazioni del patto di stabilità interno per il 2002.*

G.2.1. Province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Com'è noto, l'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti un monitoraggio trimestrale per la verifica degli andamenti del «patto» di stabilità interno per l'anno 2002, attraverso modelli di rilevazione definiti con il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2002.

Al riguardo, tenuto conto che le risultanze al 31 dicembre 2000 e 2002 sull'andamento del «patto» dovevano pervenire allo scrivente entro il 20 gennaio 2003, si ritiene opportuno che le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti provvedano a trasmettere il modello 2 (per le province) o il modello 3 (per i comuni) non appena in possesso dei dati definitivi, nel caso in cui il modello già trasmesso faccia riferimento a dati provvisori.

G.2.2. Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.

Stanno pervenendo allo scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte dei comuni più piccoli circa la sussistenza dell'obbligo di invio alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio dell'allegato *E* alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000.

Al riguardo, si ribadiscono i contenuti della normativa sul «patto» di stabilità interno per l'anno 2002, che non prevede alcun monitoraggio, né trimestrale né annuale, sugli andamenti del «patto» 2002 per i comuni tra 5.000 e 60.000 abitanti, per cui tale classe di enti non è tenuta all'invio di prospetti ad alcun ufficio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

G.3. *Informative sul patto di stabilità interno alle associazioni degli enti locali.*

Si richiama l'attenzione degli enti sulla disposizione dell'ultimo periodo del comma 17 dell'art. 29 della legge finanziaria 2003, in cui si prevede che le comunicazioni relative al monitoraggio trimestrale (comma 13), al mancato rispetto dell'obiettivo annuale (comma 16) e alle previsioni cumulative articolate per trimestri in termini di cassa del saldo finanziario, unitamente ad un eventuale loro mancato rispetto (comma 17), siano trasmesse anche alle rispettive associazioni.

G.4. *Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.*

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il «patto» per gli anni 2003-2005 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano via e-mail, preferibilmente, o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio II - e-mail: pattostab@tesoro.it - fax 06/47613522.

A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Roma, 4 febbraio 2003

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO *A*

PROVINCE - Esempio di calcolo del saldo finanziario programmatico per gli anni 2003 e 2004

(migliaia di euro)

CODICI	ENTRATE	IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO POSITIVO		IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO NEGATIVO	
		Accertamenti 2001	Riscossioni 2001	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	**Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)**	3.000,0	3.500,0	2.000,0	2.300,0
	a detrarre:				
E1	- trasferimenti correnti dallo Stato	300,0	450,0	300,0	450,0
E2	- trasferimenti correnti dalla U.E.	10,0	10,0	10,0	10,0
E3	- trasferimenti correnti dagli enti partecipanti al p.s.i.	200,0	300,0	200,0	300,0
E4	- compartecipazione all'irpef	0,0	0,0	0,0	0,0
E5	- proventi della dismissione di beni immobili e finanziari	20,0	30,0	20,0	30,0
E6	- trasferimenti in c/cap.le dallo Stato	30,0	40,0	30,0	40,0
E7	- trasferimenti in c/cap.le dalla U.E.	0,0	0,0	0,0	0,0
E8	- trasferimenti in c/cap.le dagli enti partecipanti al p.s.i.	10,0	10,0	10,0	10,0
E9	- riscossione di crediti	120,0	140,0	120,0	140,0
En	**Entrate finali nette** (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)	**2.310,0**	**2.520,0**	**1.310,0**	**1.320,0**
CODICI	**SPESE**	**Impegni 2001**	**Pagamenti 2001**	**Impegni 2001**	**Pagamenti 2001**
S	**Spese correnti (titolo 1°)**	2.200,0	2.700,0	2.400,0	2.700,0
	a detrarre:				
S1	- spese per interessi passivi	150,0	170,0	150,0	170,0
S2	- spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	400,0	520,0	400,0	520,0
S3	- spese per calamità naturali	20,0	30,0	20,0	30,0
S4	- spese per elezioni amministrative	10,0	10,0	10,0	10,0
S5	- spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate	50,0	100,0	200,0	300,0
Sn	**Spese correnti nette** (S-S1-S2-S3-S4-S5)	**1.670,0**	**1.870,0**	**1.620,0**	**1.670,0**
Sf 01	**SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)**	**740,0**	**650,0**	**-310,0**	**-350,0**
	Miglioramento del saldo finanziario 2001 (7%)	**51,8**	**45,5**	**21,7**	**24,5**
Sf 03	**SALDO FINANZIARIO 2003 programmatico**	**791,8**	**695,5**	**-288,3**	**-325,5**
TIP	**Tasso d'inflazione programmato 2004/03 (1,3%)**	**-10,3**	**-9,0**	**-3,7**	**-4,2**
Sf 04	**SALDO FINANZIARIO 2004 programmatico**	**781,5**	**686,5**	**-292,0**	**-329,7**
		(non inferiore al saldo finanziario 2003, ridotto del TIP 2004/03, se positivo)		*(non superiore al saldo finanziario 2003, incrementato del TIP 2004/03, se negativo)*	

ALLEGATO *B*

COMUNI SUPERIORI A 5.000 ABITANTI - Esempio di calcolo del saldo finanziario programmatico per gli anni 2003 e 2004 *(migliaia di euro)*

CODICI	ENTRATE	IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO POSITIVO		IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO NEGATIVO	
		Accertamenti 2001	Riscossioni 2001	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	**Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)**	3.000,0	3.500,0	2.000,0	2.300,0
	a detrarre:				
E1	- trasferimenti correnti dallo Stato	300,0	450,0	300,0	450,0
E2	- trasferimenti correnti dalla U.E.	10,0	10,0	10,0	10,0
E3	- trasferimenti correnti dagli enti partecipanti al p.s.i.	200,0	300,0	200,0	300,0
E4	- compartecipazione all'Irpef	0,0	0,0	0,0	0,0
E5	- proventi della dismissione di beni immobili e finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
E6	- trasferimenti in c/cap.le dallo Stato	30,0	40,0	30,0	40,0
E7	- trasferimenti in c/cap.le dalla U.E.	0,0	0,0	0,0	0,0
E8	- trasferimenti in c/cap.le dagli enti partecipanti al p.s.i.	10,0	10,0	10,0	10,0
E9	- riscossione di crediti	120,0	140,0	120,0	140,0
En	**Entrate finali nette** (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)	2.330,0	2.550,0	1.330,0	1.350,0
CODICI	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	**Spese correnti (titolo 1°)**	2.200,0	2.700,0	2.400,0	2.700,0
	a detrarre:				
S1	- spese per interessi passivi	150,0	170,0	150,0	170,0
S2	- spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E	400,0	520,0	400,0	520,0
S3	- spese per calamità naturali	20,0	30,0	20,0	30,0
S4	- spese per elezioni amministrative	10,0	10,0	10,0	10,0
Sn	**Spese correnti nette** (S-S1-S2-S3-S4)	1.620,0	1.970,0	1.820,0	1.970,0
Sf 01	**SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)**	710,0	580,0	-490,0	-620,0
Sf 03	**SALDO FINANZIARIO 2003 programmatico**	710,0	580,0	-490,0	-620,0
		(non inferiore al saldo finanziario 2001, se positivo)		*(non superiore al saldo finanziario 2001, se negativo)*	
TIP	**Tasso d'inflazione programmato 2004/03 (1,3%)**	-9,2	-7,5	-6,4	-8,1
Sf 04	**SALDO FINANZIARIO 2004 programmatico**	700,8	572,5	-496,4	-628,1
		(non inferiore al saldo finanziario 2003, ridotto del TIP 2004/03, se positivo)		*(non superiore al saldo finanziario 2003, incrementato del TIP 2004/03, se negativo)*	

ALLEGATO *C*

PROVINCE E COMUNI SUPERIORI A 5.000 ABITANTI - Esempio di calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2005 *(migliaia di euro)*

		IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO POSITIVO		IPOTESI CON SALDO FINANZIARIO NEGATIVO	
CODICI	ENTRATE	Accertamenti 2003	Riscossioni 2003	Accertamenti 2003	Riscossioni 2003
E	Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)	3.500,0	4.000,0	3.000,0	3.500,0
	a detrarre:				
E1	- trasferimenti correnti dallo Stato	450,0	500,0	450,0	500,0
E2	- trasferimenti correnti dalla U.E.	10,0	10,0	10,0	10,0
E3	- trasferimenti correnti dagli enti partecipanti al p.s.i.	300,0	320,0	300,0	320,0
E4	- compartecipazione ai tributi erariali	200,0	250,0	200,0	250,0
E5	- proventi della dismissione di attività finanziarie	50,0	60,0	50,0	60,0
E6	- trasferimenti in c/cap.le dallo Stato	40,0	40,0	40,0	40,0
E7	- trasferimenti in c/cap.le dalla U.E.	0,0	0,0	0,0	0,0
E8	- trasferimenti in c/cap.le dagli enti partecipanti al p.s.i.	10,0	10,0	10,0	10,0
E9	- riscossione di crediti	140,0	140,0	140,0	140,0
En	Entrate finali nette (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)	2.300,0	2.670,0	1.800,0	2.170,0
CODICI	SPESE	Impegni 2003	Pagamenti 2003	Impegni 2003	Pagamenti 2003
S	Spese finali (titoli 1° e 2°)	3.000,0	3.200,0	4.000,0	4.700,0
	a detrarre:				
S1	- partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie	200,0	250,0	200,0	250,0
S2	- conferimenti di capitale	20,0	20,0	20,0	20,0
S3	- concessione di crediti	750,0	800,0	350,0	400,0
Sn	Spese nette (S-S1-S2-S3)	2.030,0	2.130,0	3.430,0	4.030,0
Sf 03	SALDO FINANZIARIO 2003 (En - Sn)	270,0	540,0	-1.630,0	-1.860,0
Py	Percentuale di variazione 2005/2003 pari al 7,8%	-21,1	-42,1	-127,1	-145,1
Sf 05	SALDO FINANZIARIO 2005 programmatico	248,9	497,9	-1.757,1	-2.005,1
		(non inferiore al saldo finanziario 2003, ridotto del 7,8%, se positivo)		*(non superiore al saldo finanziario 2003, aumentato del 7,8%, se negativo)*	

ALLEGATO *D1*

GLOSSARIO
per gli anni 2003 e 2004 (allegati *A* e *B*)

Così come accennato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare, in questo allegato vengono riportati alcuni chiarimenti sulle voci diverse rispetto al passato che vengono considerate nella normativa del patto di stabilità interno per gli anni 2003-2005.

Con riferimento agli allegati *A* e *B* alla presente circolare, si precisa che per la definizione dei codici da E1 a E9 e per i codici S e S1 si deve far riferimento a quanto a suo tempo definito nell'allegato 1 (punti 1.1 e 1.2) al decreto del Ministro del tesoro del 1° agosto 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000, pag. 10).

Relativamente agli altri codici, si precisa:

S2 - *Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.*

L'art. 29 della legge finanziaria 2003 ha eliminato, rispetto al passato, la possibilità di portare in detrazione dalle spese correnti i trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato e dagli enti che partecipano al «patto». In proposito si deve osservare che secondo quanto precisato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare, il saldo finanziario 2001 deve essere ricalcolato non tenendo conto nella spesa delle suddette detrazioni per cui il confronto tra 2001 e 2003 viene effettuato in termini omogenei.

S3 - *Spese per calamità naturali.*

Anche in questo caso, rispetto al passato, la normativa ha ridotto la facoltà di portare in detrazione dalle spese correnti la fattispecie delle spese «eccezionali» limitandola alle sole spese sostenute per calamità naturali. Valgono, in proposito, le medesime osservazioni della voce S2.

S4 - *Spese per elezioni amministrative.*

Tale fattispecie di spesa era in passato compresa nell'accezione più ampia di spese con carattere di eccezionalità nella definizione di «spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie» rilevabile al punto 1.3 del citato decreto ministeriale. Al riguardo, dato il contenuto più restrittivo della vigente norma, è necessario che, nel ricalcolare il saldo finanziario 2001, l'ente limiti la detraibilità alle sole spese eventualmente sostenute per le elezioni amministrative svoltesi per l'ente;

S5 - *Spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate.*

Tale voce costituisce una novità rispetto al passato, in quanto la detraibilità dalle spese correnti è ora concessa dalla normativa alle sole province e non anche ai comuni. I comuni devono, pertanto, ricalcolare il saldo finanziario 2001 non detraendo dalle spese correnti le spese sostenute a seguito di nuove funzioni trasferite dallo Stato o dalle regioni.

ALLEGATO *D2*

GLOSSARIO
per l'anno 2005 (allegato *C*)

Anche in questo caso, con riferimento all'allegato *C* alla presente circolare, si precisa che per la definizione dei codici da E1 a E9 (ad eccezione del codice E5) si deve far riferimento a quanto a suo tempo definito nell'allegato 1 (punti 1.1 e 1.2) al decreto del Ministro del tesoro del 1° agosto 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000, pag. 10).

Relativamente agli altri codici, si precisa:

E5 - *Proventi della dismissione di attività finanziarie.*

In proposito, si richiama l'attenzione sulla più delimitata denominazione di tale voce, rispetto al 2003 e al 2004. Infatti, non dovranno essere più portate in detrazione, ai fini del saldo finanziario, le entrate derivanti dai proventi della dismissione di beni immobili.

S - *Spese finali.*

Con tale definizione è individuato il totale delle spese correnti e di quelle in conto capitale (titolo 1° + titolo 2° della spesa);

S1 - *Partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie.*

Con tale definizione è individuato l'intervento 08 del titolo 2° della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996.

S2 - *Conferimenti di capitale.*

Con tale definizione è individuato l'intervento 09 del titolo 2° della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996;

S3 - *Concessione di crediti.*

Con tale definizione è individuato l'intervento 10 del titolo 2° della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996.

ALLEGATO *E*

Comune di . . . . (provincia di . . . .)
amministrazione provinciale di . . . .

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
(legge n. 289 del 2003 - art. 29, comma 17)

Gli obiettivi programmatici del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2003 sono:

(in migliaia di euro)

saldo finanziario al 31 dicembre 2003 (pari al valore riportato al codice «S03» in termini di cassa degli allegati *A* o *B*)	(+/-)
saldo finanziario al 31 marzo 2003	(+/-)
saldo finanziario al 30 giugno 2003	(+/-)
saldo finanziario al 30 settembre 2003	(+/-)

.... lì, ... 2003

Il Presidente del collegio dei revisori dei conti

Il responsabile del servizio finanziario

Questa comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2003:

dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);

dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

03A01912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 5 febbraio 2003:

Giacobbe Monica, notaio residente nel comune di Rimini (d.n. Forlì), è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orlandoni Marco, notaio residente nel comune di Luzzara (d.n. Reggio Emilia), è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Esposto Cinzia, notaio residente nel comune di Recanati (d.n. Macerata), è trasferito nel comune di Porretta Terme (d.n. Bologna), con l'anzidetta condizione;

Magnani Alessandro, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di San Lazzaro di Savena (d.n. Bologna), con l'anzidetta condizione;

Luca Antongiulio, notaio residente nel comune di Grammichele (d.n. Caltagirone), è trasferito nel comune di Bronte (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione;

Galeardi Gaetano, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Gravina di Catania (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione;

Ardini Maria, notaio residente nel comune di Paternò (d.n. Catania), è trasferito nel comune di San Giovanni la Punta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Macrì Roberto, notaio residente nel comune di Trasacco (d.n. L'Aquila), è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dal Verme Sergio, notaio residente nel comune di Calimera (d.n. Lecce), è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Farassino Matteo, notaio residente nel comune di Vercelli (d.n. Novara), è trasferito nel comune di Busto Arsizio (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Capaccioni Fabio, notaio residente nel comune di Cuggiono (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Giani Carlo, notaio residente nel comune di Malnate (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Improta Filippo, notaio residente nel comune di Gragnano (d.n. Napoli), è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Mazio Marco, notaio residente nel comune di Eboli (d.n. Salerno), è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Regine Francesco, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi (d.n. Firenze), è trasferito nel comune di Torre Annunziata (d.n. Napoli), con l'anzidetta condizione;

Di Leo Lucina, notaio residente nel comune di Capaci (d.n. Palermo), è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Giusto Francesca, notaio residente nel comune di Macerata Feltria (d.n. Pesaro), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Misiti Fernando, notaio residente nel comune di Leonessa (d.n. Viterbo), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perone Pacifico Elena, notaio residente nel comune di Fiumicino (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tavassi Vincenzo, notaio residente nel comune di Ruffano (d.n. Lecce), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Avigliano (d.n. Potenza), è trasferito nel comune Angri (d.n. Salerno), con l'anzidetta condizione;

Ciambella Biancamaria, notaio residente nel comune di Seriate (d.n. Bergamo), è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

03A01727

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentasa».

Con il decreto n. 800.5/R.M.326/D19 del 31 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

PENTASA, «250 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse A.I.C. n. 027130018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a. titolare della specialità.

03A01773

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaro Padil».

Con il decreto n. 800.5/R.M.663/D20 del 5 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

AMARO PADIL:

«normale» flacone g. 250 - A.I.C. n. 002320012;

«forte» sciroppo g. 250 - A.I.C. n. 002320063;

«forte» sciroppo g. 500 - A.I.C. n. 002320075;

«forte» sciroppo g. 900 - A.I.C. n. 002320087;

«forte» 0S 10 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 002320099.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l. titolare della specialità.

03A01774

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone».

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D22 del 10 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

BECLOMETASONE:

«250» inalatore pressurizzato dosato 250 mcg/spruzzo 200 spruzzi A.I.C. 033753017;

«50» inalatore pressurizzato dosato 50 mcg/spruzzo 200 spruzzi A.I.C. 033753029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare della specialità.

03A01777

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megyl».

Con il decreto n. 800.5/R.M.234/D23 del 10 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

MEGYL:

«30 compresse uso orale 80 mg - A.I.C. n. 028976013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ipsen S.p.a., titolare della specialità.

03A01776

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ledoren».

Con il decreto n. 800.5/R.M.258/D24 del 10 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

LEDOREN:

«200 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 028519027;

«200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 028519054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare della specialità.

03A01775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac bovis LFT 130».

Estratto decreto n. 3 del 28 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RINGVAC BOVIS LFT 130 (vaccino anti-tricofitosi bovina) nelle confezioni: 1 flacone da 5 dosi liofilizzate + 1 flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 102378015, 1 flacone da 10 dosi liofilizzate + 1 flacone di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102378027, 2 flaconi da 5 dosi liofihizzate + 1 flacone di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102378039.

Titolare A.I.C.: Alpharma AS - Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla Società BIO98.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Intervet international B.V. sito in Boxmeer (Olanda).

Rappresentante per l'Italia: nuovo rappresentante per l'Italia: Società farmaceutici Gellini S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 02059910592.

Denominazione: il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato: Ringvac bovilis.

I lotti già prodotti e contraddistinti dalla precedente denominazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana

03A01653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV-EDS».

Estratto provvedimento n. 7 del 15 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV-EDS, flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 102182019.

Titolare A.I.C: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 001291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, indicata in oggetto, la variazione della denominazione: da «Izovac NDV-EDS» a «Izovac ND-EDS».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan 200»

Estratto provvedimento n. 19 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN 200 soluzione iniettabile.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100121033 - flacone da 50 ml - A.I.C. numero 100121021.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) via Gramsci, 731 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: richiesta prolungamento periodo adeguamento stampati.

L'adeguamento degli stampati dei lotti delle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «TYLAN 200» flacone da 50 e 100 ml, prodotti anteriormente al 17 dicembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 192 del 29 novembre 2002 (autorizzazione nuova confezione e modifica stampati) è prolungato di ulteriori sessanta giorni (fino al 17 aprile 2003).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G 100 Premix».

Estratto provvedimento n. 20 del 30 gennaio 2003

Oggetto: premiscela medicata TYLAN SULFA G 100 PREMIX.

Modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102724022.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Dista Product Limited, Speke Operations, Liverpool, Gran Bretagna a Eli Lilly And Company Limited sita in Speke Operations, Liverpool, Gran Bretagna.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Maxtyl 200».

Estratto provvedimento n. 27 del 6 febbraio 2003

Medicinale per uso veterinario MAXTYL 200 soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Variazione titolare A.I.C.: rettifica al provvedimento 191 del 28 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2002).

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento n. 191 del 28 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2002);

Considerato che nel suddetto provvedimento il nome del titolare è errato e che vengono concessi ulteriori sessanta giorni per l'adeguamento degli stampati dei lotti della confezione flacone da 100 ml - A.I.C. numero 100223015;

Al provvedimento n. 191 del 28 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2002) sono apportate le seguenti variazioni:

titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157;

l'adeguamento degli stampati dei lotti della confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100223015 - prodotti anteriormente al 17 dicembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 191 del 28 novembre 2002 (autorizzazione nuova confezione e modifica stampati) è prolungato di ulteriori sessanta giorni (fino al 17 aprile 2003);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01656

COMUNE DI ABETONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Abetone (provincia di Pistoia) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota del 5,8 per mille:

per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale;

per le pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate;

aliquota del 6 per mille:

per gli immobili con le seguenti categorie catastali:

A/10 «Uffici e studi privati»;

B/1 «Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme»;

B/2 «Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

B/3 «Prigioni e riformatori»;

B/4 «Uffici pubblici»;

B/5 «Scuole e laboratori scientifici»;

B/6 «Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9»;

B/7 «Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti»;

B/8 «Magazzini sotterranei per depositi di derrate»;

C/1 «Negozi e botteghe»;

C/3 «Laboratori e locali di deposito»;

C/4 «Fabbricati per arti e mestieri»;

C/5 «Stabilimenti balneari e di acque curative»;

D/1 «Opifici»;

D/2 «Alberghi e pensioni»;

D/3 «Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli»;

D/4 «Case di cura ed ospedali»;

D/5 «Istituti di credito, cambio e assicurazione»;

D/6 «Fabbricati e locali per esercizi sportivi»;

D/7 «Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

D/8 «Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività, commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

D/9 «Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio»;

D/10 «Residence»;

D/11 «Scuole e laboratori scientifici privati»;

D/12 «Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari» utilizzati per attività o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita.

Aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.

2) di confermare, per l'anno 2003, in € 165,266 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi come disciplinata dall'art. 3 del sopracitato regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

03A01309

COMUNE DI AGLIENTU

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aglientu (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1º gennaio 2003:

I) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille;

II) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 155,00 rapportate al periodo dell'anno.

(Omissis).

03A01310

COMUNE DI ALBINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Albino (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 2003 le aliquote in vigore nell'anno 2002 e di seguito riportate:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale 4,5 per mille;

aliquota abitazioni a disposizione del contribuente non locate, nè concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale 6,5 per mille;

aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori 5,5 per mille;

aliquota aree fabbricabili 5,5 per mille detrazione per abitazione principale € 108,46.

Si fa presente che in base all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è equiparata all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari;

b) l'immobile di proprietà di persona fisica residente all'estero a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito a familiari.

Che non si procede al versamento I.C.I. qualora l'importo complessivamente dovuto nell'anno sia inferiore a 10 €.

Che non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione e provvedimenti di rimborso per importi inferiori a 16,5 €.

(Omissis).

03A01311

COMUNE DI BIBBIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bibbiano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b) c)* e *d)* seguenti;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case);

c) 7 per mille per le aree fabbricabili;

d) 5,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze «Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)».

Detrazione per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A01312

COMUNE DI BUSANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Busano (provincia di Torino) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per i terreni agricoli nella misura del 5 per mille.

3. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e dai terreni agricoli nella misura del 6 per mille.

3. Di stabilire l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 113,62.

(Omissis).

03A01313

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castello-Molina di Fiemme (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, *omissis*, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. già stabilite per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

4 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazioni principali e loro pertinenze;

5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili;

2. di confermare per l'anno 2003 in € 154,94 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

3. di estendere la detrazione per la prima casa fino alla massima concorrenza di € 258,23 per le categorie meno abbienti, e più in specifico, agli ultra sessantacinquenni con reddito complessivo familiare non superiore ad € 10.329,14, come disposto dall'art. 4 della legge n. 556/1996 che da facoltà agli enti di applicazione di ulteriori detrazioni, fatto salvo il gettito complessivo dell'imposta che deve essere pari al gettito realizzato nell'anno precedente.

(Omissis).

03A01314

COMUNE DI CORTEOLONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Corteolona (provincia di Pavia) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 relativamente agli edifici con destinazione residenziale e accessori;

di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 relativamente agli edifici destinati ad attività produttive e commerciali;

di stabilire la detrazione di € 130,00 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A01315

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Farra d'Alpago (provincia di Belluno) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Aliquota	Categoria immobiliare	Detrazione
Ordinaria 6 per mille	Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate.	
Agevolata 1,5 per mille	Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, così come specificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori	
Agevolata 5 per mille	1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera sia ai fini dell'aliquota che della detrazione. 2. Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	Detrazione di imposta di 104,00 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'agevolazione dell'assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale
Ordinaria 6 per mille	Aree edificabili	
Superiore all'ordinaria 6,5 per mille	Unità immobiliari che non risultino locate	
	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, al quale l'apposita Commissione medica dell'ULSS, costituita ai sensi dell'art. 4, legge n. 104/1992, abbia riconosciuto la condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale che determini difficoltà nell'apprendimento scolastico o nello svolgimento di attività lavorativa conducendolo a una situazione di svantaggio personale o di emarginazione sociale. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro.	Detrazione annua di imposta di 208,00 euro

(Omissis).

03A01316

COMUNE DI MANGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mango (provincia di Cuneo) ha adottato il 18 novembre e il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 la misura della detrazione da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge pari ad € 103,39.

di prendere atto della determinazione dell'aliquota nella misura del 6,5 per mille fissata dalla giunta comunale dando atto che solo così viene consentito il pareggio del bilancio.

(Omissis).

03A01317

COMUNE DI MONFORTE D'ALBA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monforte d'Alba (provincia di Cuneo) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di stabilire *(omissis)* nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

3) di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01318

COMUNE DI MONTELAPIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montelapiano (provincia di Chieti) ha adottato l'11 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A01319

COMUNE DI RAMISETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 7 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria - anno 2003, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire un'aliquota ICI per l'anno 2003 pari al 6 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

3. di stabilire in € 104, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come stabilito dall'art. 13 del regolamento I.C.I. vigente.

(Omissis).

03A01320

COMUNE DI STREMBO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Strembo (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Strembo per l'anno 2003 come segue:

abitazioni principali: 4,5 per mille;

immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 4,5 per mille.

2. di confermare, per l'anno 2003, in € 258,00 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01321

COMUNE DI VILLA VICENTINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villa Vicentina (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare *omissis* per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;

b) altri fabbricati;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa 6,25 per mille;

immobili diversi da quelli di destinazione abitativa 6,25 per mille;

c) terreni agricoli 6 per mille;

d) aree fabbricabili 7 per mille.

2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lett. A):

Le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;

Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

Le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro);

3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4. di determinare in € 103,29 (pari a Lire 200.000) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; qualora l'unico ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima.»

5. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a) € 154,94 (pari a Lire 300.000) per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

nucleo familiare composta da una unità il cui reddito si pari a quello derivante da una pensione minima sociale;

nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia pari a quello derivante da due pensioni minime e/o sociali;

b) €154,94 (pari a Lire 300.000) per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito massimo di € 15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) annui lordi;

nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione.

(Omissis).

03A01322

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501039/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238